CAMERA DEI DEPUTATI N. 989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA, PERINELLI, MESSINETTI, BERLINGUER LUIGI, CERAVOLO, TOGNONI, BUSETTO, PIGNI, MENCHINELLI, D'ALESSIO ALDO, ALBONI, BALCONI MARCELLA, BIAGINI, DI MAURO ADO GUIDO, FANALES, GIORGI, MONASTERIO, PASQUALICCHIO, SACCHI, ZANTI TONDI CARMEN, MAZZONI, SULOTTO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, DI MAURO LUIGI, GESSI NIVES, OLMINI, VENTUROLI, ROSSINOVICH, CRAPSI, FAILLA, SCOTONI, DE FLORIO, GUIDI, LACONI, BERNETIC MARIA, D'ALEMA, ANGELINI GIUSEPPE, ABENANTE, BRIGHENTI

Presentata il 19 febbraio 1964

Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuazione dell'articolo 38 della Costituzione per quanto concerne il « mantenimento e l'assistenza sociale, oltreché l'educazione e l'avviamento professionale, per i cittadini inabili e minorati sprovvisti dei mezzi necessari per vivere » è ben lontana dall'essere realizzata.

Circa un milione sono oggi in Italia i mutilati e invalidi civili, la cui minorazione non deriva da cause di guerra, né di servizio, né di lavoro.

Fra di essi solo i ciechi ed i sordomuti sono tutelati da provvedimenti frammentari e parziali che sono del resto da considerarsi attualmente superati e insufficienti.

Un grave problema umano e sociale continua a permanere quindi irrisolto in Italia, con la conseguenza che un enorme numero di angosciosi casi di sofferenza e di miseria continuano ad essere abbandonati alla umiliante e insufficiente protezione delle organizzazioni caritative o dell'assistenza pubblica; mentre non meno grave è il fatto che l'economia italiana continui a perdere il contributo di lavoro di qualche centinaio di migliaia di minorati di cui sarebbe possibile, ma non viene realizzato, il recupero fisico e l'addestramento professionale.

Nella passata legislatura questi problemi furono così impegnativamente considerati dai legislatori che numerose proposte di legge al riguardo furono depositate.

La Commissione Igiene e sanità della Camera ne affrontò tempestivamente il dibattito e nella seduta del 18 settembre 1960 nominò, per la redazione di un testo unificato, un comitato ristretto composto dai deputati De Maria Presidente, Cotellessa, Gennai Tonietti Erisia, Cortese Giuseppe, Colleselli, Sorgi, Borellini Gina, Bottonelli, Santarelli Ezio, De Pascalis, Capua e Romano Bruno.

Questo Comitato ristretto riuscì ad elaborare un testo unificato che ottenne l'approvazione unanime di tutti i suoi membri.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'attenzione della Camera ri-

produce esattamente quel testo poiché legittima e comprensibile è l'attesa dei mutilati e invalidi civili che l'unanimità verificatasi nella passata legislatura si riproduca di nuovo identicamente nella IV Legislatura repubblicana e poiché sarebbe stolto e ingiusto lasciare negletto e inutilizzato un importante lavoro compiuto dai precedenti legislatori.

Malgrado tale efficace opera di redazione legislativa quel testo proposto dal Comitato ristretto non venne mai tradotto in legge, anche perché il Governo del tempo domandò che ne venisse inizialmente approvata una parte sola riguardante il collocamento al lavoro e l'addestramento professionale dei mutilati e invalidi civili.

La Commissione Lavoro e previdenza sociale della Camera, infatti, nelle sedute del 28 giugno e del 12, 19 e 26 luglio 1962 approvò un testo limitato ai due soli argomenti citati, testo che divenne poi, con la approvazione del Senato, la legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Le norme di tale legge sono purtroppo ancora oggi prive di una vera e pratica applicazione tant'è vero che una associazione di mutilati e invalidi civili, la L.A.N.M.I.C., ha recentemente elevato per ciò la sua denuncia e la sua protesta.

Tuttavia le disposizioni per il collocamento e l'addestramento professionale dei minorati esistono, anche se criticabili e da migliorarsi; quindi si tratta per esse di ottenere una vera applicazione, più che una revisione.

Per queste ragioni la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera riproduce esattamente il testo del Comitato ristretto della passata legislatura con la esclusione però di tre articoli che concernevano i problemi del collocamento al lavoro.

Ma i 12 articoli rimasti in vita, di quel testo unificato, rappresentante, ripetiamo, la volontà unanime della Commissione Igiene e sanità, dettano norme importantissime riguardanti le rivendicazioni che più stanno a cuore ai mutilati e invalidi civili.

La proposta di legge che presentiamo, pertanto istituisce:

1) l'assistenza sanitaria gratuita per tutti i mutilati e invalidi civili che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile per l'imposta complementare.

L'importanza di tale assistenza sanitaria generica, ospedaliera, farmaceutica e protetica sarà valutata appieno considerando quanti minorati possono ottenere un positivo recupero fisico con lunghe e adatte cure che attualmente non rientrano nelle loro possibilità.

2) il diritto ad un assegno vitalizio mensile che:

a) per i minori è pari all'assegno pagato dal Ministero dell'interno per il ricovero dei minori abbandonati;

b) per i maggiori di 18 anni inabili al lavoro, è pari al minimo di pensione di invalidità corrisposta dall'I.N.P.S.;

c) per i maggiori di 18 anni collocabili è pari all'indennità di disoccupazione per tutto il periodo di disoccupazione; sempreché si tratti di mutilati ed invalidi civili che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile per l'imposta complementare.

Questo complesso di provvedimenti invade le competenze dei Ministeri della Sanità, dell'Interno, del Lavoro e previdenza sociale e della Pubblica istruzione, a causa dell'ordinamento oggi esistente nella pubblica amministrazione.

Per questa ragione la proposta di legge affida al Ministero della Sanità il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative occorrenti.

L'importanza della proposta di legge è infine costituita dal fatto che essa uniforma e congloba le provvidenze riguardanti tutti i mutilati e invalidi civili, ivi compresi quelli che già fruiscono di talune forme di assistenza.

L'onere calcolato dal Comitato ristretto in otto miliardi all'anno è riprodotto identicamente nella presente proposta di legge anche se sarà opportuno sottoporre a controllo tale calcolo.

Confidiamo nella comprensione di tutti i colleghi verso questa categoria di cittadini che sopporta un così gran carico di dolori e di amarezze e che attende dalle assemblee rappresentative della sovranità popolare un gesto di giustizia e di solidarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili sono concesse, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, le cure e l'assistenza necessarie ad ottenere il ricupero fisico ed atte ad inserirli in una attività produttiva o ad assicurare mezzi adeguati alle loro particolari esigenze di vita.

Sono considerati mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisiche che non siano riconosciute dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio e che comportino una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 35 per cento.

ART. 2.

Ai mutilati ed invalidi civili è concessa la assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica o protetica.

Si provvederà inoltre alla loro istruzione ed, in quanto totalmente o parzialmente recuperabili, al loro orientamento, qualificazione o riqualificazione professionale in appositi centri, convitti o semiconvitti e corsi specializzati.

ART. 3.

Le prestazioni di cui all'articolo precedente sono gratuite.

I mutilati ed invalidi civili maggiorenni e le famiglie dei mutilati ed invalidi civili minorenni, che godano di un reddito superiore al minimo imponibile per l'imposta complementare, sono tenuti a contribuire nei limiti delle loro possibilità economiche alle spese sostenute per la cura e la riabilitazione, nella misura e secondo le modalità fissate dal regolamento.

ART. 4.

Alle famiglie dei minori mutilati ed invalidi civili, qualora i minori vivano in famiglia, è concesso un assegno mensile uguale al valore della retta corrisposta dal Ministero dell'interno per il ricovero in Istituto dei minori abbandonati.

Ai mutilati ed invalidi civili, che abbiano compiuto i 18 anni e siano dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 3, è concesso un assegno mensile temporaneo o permanente pari al minimo della pensione di invalidità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai mutilati ed invalidi civili che abbiano compiuto i 18 anni e siano dichiarati collocabili è concessa una indennità pari alle prestazioni economiche riservate ai disoccupati in base alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo di disoccupazione.

Ai mutilati ed invalidi civili che frequentano i corsi di qualificazione o riqualificazione specializzati, previsti al secondo comma dell'articolo 2, sono concesse le previste indennità per gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione per disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le prestazioni previste dal presente articolo sono concesse qualora i mutilati ed invalidi civili maggiorenni e le famiglie dei mutilati ed invalidi civili minorenni non godano di un reddito superiore al minimo imponibile ai fini della imposta complementare.

ART. 5.

Il Ministero della sanità promuove e coordina le attività di riabilitazione e di assistenza dei mutilati ed invalidi civili. A tal fine esso provvede:

a) ad effettuare il censimento dei mutilati ed invalidi civili e delle istituzioni riabilitative esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a concedere le prestazioni sanitarie previste al primo comma del precedente articolo 2, e ad esercitare il diritto di rivalsa di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 2;

c) a stipulare, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, apposite convenzioni con gli Enti che gestiscono i centri di riabilitazione di cui all'articolo 2 della presente legge, a erogare contributi per l'istruzione e il funzionamento di detti centri, e a promuovere direttamente la creazione in caso di necessità;

d) a promuovere, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, iniziative alla formazione del personale da proporre ai servizi di riabilitazione;

e) ad esercitare la vigilanza sanitaria su tutte le istituzioni aventi per scopo la riabilitazione e l'assistenza dei mutilati ed invalidi civili.

L'onere del ricovero dei minorati civili nei centri di riabilitazione, comprendenti i servizi di recupero sanitario e i servizi di recupero sociale, è assunto dal Ministero della sanità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla concessione delle inden-

nità previste ai commi terzo e quarto del precedente articolo 6, ai rimborsi trimestrali di cui al penultimo comma dell'articolo 4 e alla istituzione di speciali corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, autonomi o presso i centri di riabilitazione.

Il Ministero dell'interno provvede alla concessione degli assegni previsti ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, la cui erogazione può essere effettuata tramite gli Enti comunali di assistenza.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede ad istituire scuole differenziate di primo e secondo grado presso i centri di riabilitazione.

ART. 6.

All'ufficiale sanitario provinciale, coadiuvato dal medico condotto e dagli enti assistenziali pubblici operanti nel comune, è affidato il compito di reperire i mutilati ed invalidi civili.

Gli insegnanti delle scuole materne, elementari e secondarie e i medici scolastici sono tenuti a segnalare all'Ufficiale sanitario i casi dei mutilati ed invalidi civili a loro conoscenza.

ART. 7.

Le norme previste dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, anche per i ciechi civili e per i sordomuti, rimanendo salvi i maggiori benefici contemplati dalla legislazione vigente, nonché i relativi organi e modalità per la erogazione delle prestazioni.

ART. 8.

Sono abrogate:

la legge 10 giugno 1940, n. 932;
la legge 10 aprile 1954, n. 218;

ed ogni altra norma che preveda competenze e stanziamenti per l'assistenza dei mutilati ed invalidi civili in contrasto con la presente legge.

ART. 9.

Le prestazioni previste dal comma primo dell'articolo 2 saranno fornite a partire dal 1° luglio 1964.

Le prestazioni previste dal comma secondo dell'articolo 2 saranno fornite a partire dal 1° luglio 1964.

Le prestazioni previste dall'articolo 7 saranno fornite a partire dal 1° luglio 1964.

ART. 10.

Per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire quattro miliardi per l'esercizio del secondo semestre 1964 e di lire otto miliardi per l'esercizio 1965.

Alla copertura della spesa si provvederà con i fondi già previsti dalle norme di cui al precedente articolo 11 e, per la rimanente somma, con una uguale aliquota delle maggiori entrate.

ART. 11.

Il Ministro del tesoro, assistito da un Comitato interministeriale, composto dai rappresentanti del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, provvederà alla ripartizione di detta somma fra i Ministeri competenti.

Per i successivi esercizi saranno determinate di anno in anno le somme occorrenti, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri competenti.

ART. 12.

Su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, e dell'interno, sarà emanato, entro tre mesi dalla publicazione della presente legge, il regolamento di esecuzione.